

ART.1

E' costituita, ai sensi dell'art.14 del c.c., l' Associazione Italiana Radioamatori Conferenza Itaradio Network (abbr.:A.I.R.C.I.N.) senza finalità di lucro. L'Associazione, nasce e mantiene la sua sede legale Nazionale a San Giovanni La Punta (CT) , secondo quanto stabiliscono i soci Fondatori attraverso l' Atto Costitutivo. Esso è pubblicato sul sito associativo e presentato agli aspiranti soci per la sua lettura assieme al presente statuto. I soci, e tutti gli aderenti, li accetteranno in ogni sua parte senza riserve, attraverso l'apposizione della propria firma sul modulo d'iscrizione.

L'Associazione Italiana Radioamatori Conferenza Itaradio Network ha vocazione nazionale; non riconosce e non promuove le Sezioni Locali.

ART.2

-Scopo primario dell'Associazione A.I.R.C.I.N. e' il mantenimento e lo sviluppo della "Conferenza Itaradio Network" in seno al sistema echolink.

L'A.I.R.C.I.N. si ritiene responsabile per l'aspetto organizzativo e gestionale di detta rete solo dalla parte echolink (Informatica) in quanto i Link e Ripetitori che ne fanno parte sono riconducibili ai relativi gestori che hanno interconnesso volontariamente i loro sistemi nella predetta Conferenza. Per ciò che attiene a disturbi, diatribe o problemi vari nascenti localmente lato radio, (Ripetitori e Link Radio) gli unici responsabili restano sempre e comunque i relativi gestori ed in nessun modo L'A.I.R.C.I.N. .

- L'A.I.R.C.I.N. svolge attività culturali e mediatiche nel campo della radio affezione;

- Promuove la sperimentazione, la divulgazione e l'istruzione sui continui cambiamenti tecnologici legati alla comunicazione;

- Organizza, promuove, gestisce eventi ove siano utili la presenza e l'ausilio di Radioamatori, senza scopo di lucro;

-Riconosce nella concertazione ed il dialogo, il mezzo più idoneo per redimere le controversie fra radioamatori salvo i casi in cui, il comportamento di uno o più soci, determini un danno morale o materiale per l'Associazione.

In questo, o nei casi in cui sia necessario tutelare ai massimi livelli consentiti dalla giurisprudenza, l'onorabilità dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, di quello delle Sezioni Locali, dei Soci Fondatori, dei soci della sede Nazionale e delle Sedi Periferiche, i soli membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed i soci Fondatori. Possano deliberare l' esclusione del socio sempre che i soci fondatori concordino con voto unanime.

ART.3

L'Associazione si compone di soci Fondatori, soci ordinari e soci onorari.

-Sono soci Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione così come figurano nell'atto costitutivo e resteranno solo ed esclusivamente loro non e' previsto altro ingresso per nessun motivo o ragione.

-Sono soci ordinari i radioamatori in possesso di patente e di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore che presentino regolare domanda di ammissione alla Sede Nazionale.

-E'consentita l'iscrizione anche a coloro che sono iscritti ad altre associazioni omologhe, a condizione che l'aspirante socio mantenga un comportamento consono nei confronti di entrambe le associazioni;

-Sono soci onorari coloro che dispongono dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione (sono riconosciuti benemeriti perché attivi nel corso di eventi di particolare gravità o testimonial e divulgatori di iniziative o attività benefiche a favore della collettività o dell'Associazione).

Essi hanno il diritto di partecipare regolarmente alle attività associative, alle assemblee, e sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

In tutti i casi, la decisione sul riconoscimento e sull'assegnazione del titolo di socio onorario, viene disposta dal solo Consiglio Direttivo Nazionale con l'approvazione dei soci Fondatori in voto unanime..

Per quanto riguarda le modalità d'iscrizione, diritti-doveri dei soci, cessazione dall'Associazione e loro partecipazione alle attività, si applicano le disposizioni del Regolamento di attuazione del presente statuto.

In assenza di disposizioni specifiche in ordine alla esclusione di soci o loro cessato gradimento da parte della sede centrale ed in attesa dell'emanazione di direttive specifiche in materia da parte degli organi centrali, si dispone quanto segue:

L'esclusione di un socio viene dibattuta a porte chiuse dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e ciò deve avvenire anche in

presenza dell'interessato.

A seguito del dibattito i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed i soci Fondatori hanno il compito di redigere un rapporto dettagliato sui fatti riscontrati (comportamenti, atti o elementi ostili riconosciuti lesivi dell'immagine dell'Associazione e comunque per gravi motivi), anche in ordine alle motivazioni che abbiano determinato il diniego da parte del socio, con le misure e sulle azioni adottate.

Il verbale verrà trasmesso in copia alla Presidenza Nazionale.

Le eventuali sanzioni (**sono previste: 1° Richiamo Verbale 2° Richiamo Scritto 3° Esclusione**) disciplinari nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, saranno stabilite dai soli soci Fondatori, a cui è affidato il compito di dibattere l'argomento a porte chiuse con gli interessati. I soli soci Fondatori stenderanno il relativo verbale che dovrà essere approvato per la validità ad unanimità, dettagliato sulle misure e sulle azioni adottate, e comunque secondo le modalità precedentemente descritte e approvata ad unanimità dai soci fondatori.

L'esclusione produrrà l'immediato scioglimento del rapporto sociale.

L'associato, con atto unilaterale e recettizio, può sempre recedere dall'associazione, nei limiti e nelle modalità previste dal 2° comma dell'art. 24 c.c., da comunicarsi per iscritto e da inoltrare presso la sede dell'Associazione nazionale; esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato escluso o receduto, in ogni caso, non può ripetere i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio dell'ente.

La situazione annuale dei soci iscritti e paganti deve essere presentata ogni anno alla sede Nazionale

L'appartenenza all'Associazione dei soci paganti è legata all'anno solare.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno, i soci dovranno versare la quota associativa dell'anno in corso e secondo le disposizioni regolamentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In assenza del versamento della quota associativa nel termine di 30 giorni decade il diritto di socio ordinario, ed alla scadenza del terzo mese dell'anno in corso decade dal diritto d'appartenenza all'Associazione.

La quota sociale, viene fissata e aggiornata dal consiglio direttivo nazionale, nella misura della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accettato dall'istat.

Il Socio è tenuto a custodire il tesserino sociale rilasciatogli gratuitamente al momento della iscrizione.

In caso di smarrimento o deterioramento dello stesso, egli dovrà presentare denuncia alle autorità competenti, darne comunicazione all'Associazione e richiedere un duplicato a proprie spese.

Il tesserino sociale dovrà essere riconsegnato all'Associazione in caso di esclusione, recesso o scadenza naturale del legame associativo.

L'Associazione si riserva la facoltà di sostituire i tesserini sociali in qualsiasi momento.

ART.4

Il comportamento dei Soci dovrà essere sempre improntato ai valori di rispetto nei confronti degli altri, soci, dei terzi verso l'Associazione ed il suo Statuto.

ART.5

I Soci in regola con il pagamento della quota sociale, sono inclusi nell'elenco degli iscritti ed conservano i seguenti diritti:

- 1). partecipare alle assemblee ed alle decisioni inerenti le attività sociali annuali;
- 2). usufruire dei servizi associativi;
- 3). partecipare alle attività tecniche e ricreative dell'Associazione;
- 4). promuovere e diffondere nuove attività tecniche o ricreative a favore dell'Associazione.

ART.6

Sono organi dell'associazione:

- Il CONSIGLIO DIRETTIVO che è l'espressione del suo potere esecutivo e di controllo, esercita l'attività di gestione dell'Ente per il raggiungimento del suo scopo e lo rappresenta nei rapporti esterni. Esso possiede tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previa approvazione unanime dei soci fondatori.

ART.7

Assemblea ORDINARIA dei Soci:

viene convocata una volta all'anno. Essa, in prima convocazione, è valida solo qualora vi siano presenti i soci Fondatori, ed almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci regolarmente iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è ritenuta valida indipendentemente dal numero dei Soci presenti e regolarmente iscritti compresa tutta la rappresentanza dei soci Fondatori.

Assemblea STRAORDINARIA dei Soci:

Può essere convocata ogni volta in cui se ne presenti la necessità, su presentazione di una richiesta motivata.

In entrambe le tipologie di Assemblea i presenti potranno esclusivamente discutere di argomenti posti all'ordine del giorno. Essa segue le procedure previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, su richiesta:

- del Consiglio Direttivo Nazionale, o dei soci Fondatori,
- da almeno un terzo dei Soci iscritti.

Deve riguardare esclusivamente argomenti legati alle attività associative.

La comunicazione diretta ai Soci, riguardante la convocazione di un'assemblea dell'Associazione, dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita, utilizzando sia i mezzi di comunicazione tradizionali, sia quelli moderni e comunque, con ogni mezzo atto a favorire la partecipazione più ampia di soci.

Il Segretario dovrà provvedere all'invio della convocazione assembleare a mezzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, oltre alle indicazioni ritenute indispensabili ad una discussione qualificata degli argomenti, da parte dei Soci.

L'Assemblea nomina tra i presenti il Presidente dell'Assemblea, il Segretario di Assemblea a cui è affidata la redazione del verbale, che avranno il compito di garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e sempre a maggioranza di voti e con l'approvazione unanime dei soci fondatori.

Alle assemblee sono ammesse, al massimo, una delega per ogni Socio presente. Qual'ora il socio, che disponga di una delega, sia egli stesso improvvisamente impossibilitato a partecipare all'Assemblea, potrà farsi personalmente delegare da un altro socio, ma perderà la delega a rappresentare.

ART.8

All'approvazione dell'Assemblea Ordinaria saranno sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento dell'Associazione nell'esercizio trascorso;
- b) la relazione degli eventuali responsabili delle attività tecniche di loro competenza;
- c) gli argomenti tecnici proposti dai Soci;
- d) gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.9

Il presente statuto non può essere modificato se non dai soci fondatori e direttivo nazionale. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato solo ed esclusivamente dai soci fondatori e dal direttivo nazionale. In caso di scioglimento, nessun socio ordinario potrà reclamare la restituzione della quota sociale versata per l'anno in corso. I Soci fondatori non potranno reclamare anch'essi l'eventuale restituzione di somme in denaro versate in nome e per conto dell'Associazione durante la vita della stessa, comprese le spese iniziali per la costituzione.

ART.10

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione è composto dai membri Fondatori, quali primi elementi del Consiglio Direttivo.

Essi scelgono la denominazione dell'Associazione, la città in cui risiederà la Sede Nazionale ed il logo che ne richiamerà l'immagine.

Il nome ed il logo distintivo dell'Associazione appartengono all'Associazione stessa che ne può concedere l'uso per iscritto ai Soci, o ad altri soggetti anche esterni all'Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In nessun caso il nome ed il logo distintivo dell'Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque difformi dagli scopi e dai principi dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Per nessun motivo il nome ed il logo distintivo dell'Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, situazioni, documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell'Associazione stessa e dei Soci da essa rappresentati.

Anche i tesserini sociali appartengono all'Associazione.

Le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale, composto dai membri Fondatori, quali primi elementi dello stesso Consiglio Direttivo, e la sua conduzione, cessano quando lo si deciderà con un voto unanime del consiglio Nazionale stesso.

Nei casi di particolare gravità, i soci Fondatori con voto unanime, hanno la facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.11

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario / Tesoriere

ART.12

Compiti specifici dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale:

- Al PRESIDENTE, quale rappresentante legale dell'associazione, è demandato il potere di firma sociale; rappresenta il Consiglio Direttivo di fronte ai Soci e ne presiede le riunioni di cui firma i verbali; rappresenta l'Associazione in ogni sede.
- Il VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente quando questo è assente, impedito o comunque quando ne abbia ottenuto la delega.
- Il SEGRETARIO / TESORIERE gestisce i servizi di segreteria e l'inventario che dovrà essere rinnovato ogni anno; provvede alla corrispondenza ordinaria con tutti i soci, con le Sezioni Locali e con gli Enti pubblici e privati con i quali l'Associazione mantiene rapporti, relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo Nazionale ed i soci Fondatori sulle attività di sua competenza. provvede alla riscossione delle quote sociali. Inoltre esegue annualmente gli inventari dell'eventuale patrimonio associativo ed i rendiconti economico-finanziari, per i quali ne relaziona annualmente il Consiglio Direttivo ed i soci Fondatori per la loro approvazione. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

ART.13

Il presente Statuto è vincolante per tutti i Soci dell'Associazione, i quali sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare garantendone l'applicazione.

Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento al Codice Civile della Repubblica Italiana.

ART.14

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e la sua promulgazione da parte del Presidente della Sede Nazionale.